

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 2020, n. 1675

**Individuazione dell'Alveo fluviale in modellamento attivo come definito dall'art. 36 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Assetto Idrogeologico Puglia. Indirizzi applicativi e chiarimenti.**

L'Assessore regionale ai Trasporti - Reti e infrastrutture per la mobilità, verifiche e controlli dei servizi TPL, mobilità sostenibile, lavori pubblici, risorse idriche e tutela delle acque, difesa del suolo e rischio sismico Giovanni GIANNINI, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Autorità Idraulica afferente alla Sezione Lavori Pubblici e confermata dal Dirigente della Sezione Raffaele LANDINETTI, riferisce quanto segue.

Il presente provvedimento si propone di fornire taluni indirizzi applicativi ed annessi chiarimenti relativamente alla individuazione dell'alveo di modellamento attivo come definito dall'art. 36 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Assetto Idrogeologico Puglia.

A tali fini, stante la complessa e stratificata normativa in tema di tutela delle acque pubbliche ed in tema di tutela del paesaggio che, negli anni, ha visto avvicinarsi differenti normative di tutela (varate sia a livello statale che a livello regionale), si riporta di seguito un inquadramento generale di cornice inerente sia alla legislazione sulle acque pubbliche che a quella sul paesaggio.

**Premesso che, in tema di tutela delle acque pubbliche:**

- il primo atto normativo in tema di opere idrauliche è il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 (G.U. n. 234 del 7 ottobre 1904) recante "*Testo unico sulle opere idrauliche*";
- successivamente fu emanato il Regio Decreto n. 14 agosto 1920, n. 1285 recante "*Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche*" il cui art. 1 disponeva che gli uffici del Genio civile provvedono alla compilazione degli schemi degli elenchi principali e suppletivi delle acque pubbliche, a termini degli artt. 3 e 4 del R.D. 9 ottobre 1919, n. 2161 contenente disposizioni sulle derivazioni di acque pubbliche e sulla costruzione di serbatoi e laghi artificiali;
- in tema di "*Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*" è poi intervenuto il successivo Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (G.U. n. 117 del 17 maggio 1924) con l'introduzione della tutela idrogeologica dei terreni e l'istituzione del "Vincolo idrogeologico", R.D. a tutt'oggi in vigore. Il tenore e la portata di tale norma risiede già nell'art. 1 che così testualmente recita: "*Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7,8 e 9 (articoli che riguardano dissodamenti, cambiamenti di coltura ed esercizio del pascolo), possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque*". Già dalla lettura della citata disposizione è agevole dedurre che, sin dal 1923, il legislatore ha inteso tutelare e preservare, per motivi di difesa del suolo, l'ambiente fisico e paesaggistico di determinate porzioni del territorio particolarmente "sensibili" per propria natura, garantendo altresì che tutti gli interventi antropici che vanno ad interagire con essi non ne compromettano la stabilità, né inneschino fenomeni erosivi, ecc., con conseguente ed evidente possibilità di arrecare danni;
- nel 1933 è stato emanato il successivo Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 recante "*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*", che, all'art. 1, ha definito pubbliche "*tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse*". In virtù di tale disposizione le acque pubbliche sono state iscritte, a cura del Ministero dei Lavori Pubblici, distintamente per province, in elenchi da approvare per decreto reale;
- questo articolo è stato poi abrogato con Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 rubricato "*Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36*", in materia di risorse idriche, che, al comma 1, dispone che: "*Appartengono allo Stato e*

*fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne” e al comma 2 che “I provvedimenti di approvazione degli elenchi delle acque pubbliche già efficaci alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano in vigore per ogni effetto ad essi attribuito dalle leggi vigenti”;*

- anche a seguito del verificarsi di numerosi eventi calamitosi (alluvioni, frane e smottamenti) e della necessità di dare un impulso alla gestione dei territori più fragili (siano essi già assoggettati al vincolo idrogeologico di cui al R.D. n. 3267/1923 o privi della cogenza vincolistica) nella logica di un riordino delle norme in un unico corpus, il Parlamento ha promulgato la Legge 18 maggio 1989, n. 183 recante *“Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”* che ridefinisce l’assetto organizzativo e funzionale della *“difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi”*, successivamente abrogata dal d.lgs. n. 152/2006 e s.m. Detta legge individuava nel Piano di Bacino (ovvero nei suoi piani stralcio, denominati PAI – Piano stralcio di Assetto Idrogeologico), lo *“strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato”*;
- in attuazione della citata legge n. 183/1989 e secondo la previsione dell’articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 267, con legge regionale 9 dicembre 2002, n. 19 recante *“Istituzione dell’Autorità di bacino della Puglia”*, la Regione Puglia ha istituito l’Autorità di Bacino della Puglia (AdB);
- con Delibera del Comitato Istituzionale n. 39 del 30 novembre 2005, l’AdB ha approvato il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico per i bacini regionali pugliesi e per il bacino interregionale del fiume Ofanto composto dai documenti e dagli elaborati e dalle relative Norme Tecniche di Attuazione (d’ora in avanti per brevità NTA);
- le predette NTA rappresentano lo strumento di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI): in particolare queste ultime, al Titolo II, normano i processi di gestione dei territori contermini a fiumi, torrenti e corsi d’acqua comunque denominati e/o identificati. Ed infatti l’art. 4 delle NTA così recita:

#### ARTICOLO 4

##### Disposizioni generali

*1. In relazione alle condizioni idrauliche, alla tutela dell’ambiente e alla prevenzione di presumibili effetti dannosi prodotti da interventi antropici, così come risultanti dallo stato delle conoscenze, sono soggetti alle norme del presente capo le aree di cui ai successivi artt. 6, 7, 8, 9 e 10.*

Per quel che rileva in questa sede, si richiamano i comma 1-2-3-8 dell’art. 6 delle NTA del PAI:

#### ARTICOLO 6

##### Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali

*“1. Al fine della salvaguardia dei corsi d’acqua, della limitazione del rischio idraulico e per consentire il libero deflusso delle acque, il PAI individua il reticolo idrografico in tutto il territorio di competenza dell’Autorità di Bacino della Puglia, nonché l’insieme degli alvei fluviali in modellamento attivo e le aree golenali, ove vige il divieto assoluto di edificabilità.*

*2. Nelle aree di cui al comma 1 è consentita la realizzazione di opere di regimazione idraulica.*

*3. In tali aree può essere consentito lo svolgimento di **attività che non comportino alterazioni morfologiche o funzionali** ed un apprezzabile pericolo per l’ambiente e le persone. All’interno delle aree in oggetto **non può comunque essere consentito:***

- a) **l’impianto di colture agricole**, ad esclusione del prato permanente;*
- b) il taglio o la piantagione di alberi o cespugli se non autorizzati dall’autorità idraulica competente, ai sensi della Legge 112/1998 e s.m.i.;*
- c) lo svolgimento delle attività di campeggio;*

- d) **il transito e la sosta di veicoli se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione del reticolo idrografico** o se non specificatamente autorizzate dall'autorità idraulica competente;
- e) lo svolgimento di operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati b) e c) del Dlgs 22/97 nonché il deposito temporaneo di rifiuti di cui all'art.6, comma 1, lett. m) del medesimo Dlgs 22/97. ...

8. Quando il reticolo idrografico e l'alveo in modellamento attivo e le aree golenali non sono arealmente individuate nella cartografia in allegato e le condizioni morfologiche non ne consentano la loro individuazione, le norme si applicano alla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra, dall'asse del corso d'acqua, non inferiore a 75 m.”.

#### **In tema di tutela del paesaggio:**

- il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio” all'articolo 135, comma 1, prevede che «Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanisticoterritoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: “piani paesaggistici”. L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143»;
- il citato decreto, all'articolo 143, comma 2, prevede che «Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano (...);»;
- la L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 recante “Norme per la pianificazione paesaggistica”, all'art. 1, comma 1, prevede che «Al fine di assicurare la tutela e la conservazione dei valori ambientali e l'identità sociale e culturale e lo sviluppo sostenibile del territorio regionale, la Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), conformemente ai principi espressi nell'articolo 9 della Costituzione, nella Convenzione europea relativa al paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, e nell'articolo 2 dello Statuto regionale»;
- con Deliberazione n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, la Giunta Regionale ha approvato il PPTR, in conformità alle previsioni dell'art. 1 della L. R. 20/2009;
- in particolare l'art. 38 rubricato “Beni paesaggistici ed ulteriori contesti” delle citate NTA del PPTR, al comma 2.2 lettera c) riporta:
  - i beni tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, del Codice, ovvero le “aree tutelate per legge”: .....c) **fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;**
- il medesimo articolo, poi, al comma 3 individua anche ulteriori contesti (come definiti dall'art. 7, comma 7) sottoposti a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione necessarie per assicurarne la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione (ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. e), del Codice). Tra questi contesti, con riferimento ai corpi idrici, sono citati: il reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale, le lame, le gravine ecc.;
- anche l'articolo 41 comma 3 delle citate NTA riporta la definizione dei Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (art 142, comma 1, lett. c, del Codice) che “... Consistono nei fiumi e torrenti, nonché negli altri corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche approvati ai

sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e nelle relative sponde o piedi degli argini, ove riconoscibili, per una fascia di 150 metri da ciascun lato, come delimitati nelle tavole della sezione 6.1.2. Ove le sponde o argini non siano riconoscibili si è definita la fascia di 150 metri a partire dalla linea di compluvio identificata nel reticolo idrografico della carta Geomorfoidrologica regionale, come delimitata nelle tavole della sezione 6.1.2”;

- gli artt. 46 (Prescrizioni per “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche”) e 47 (“Misure di salvaguardia e di utilizzazione per il Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.”) delle NTA indicano quali “piani, progetti ed interventi” siano non ammissibili e/o ammissibili all’interno dei territori interessati dalla presenza di fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, come definiti all’art. 41, punto 3 delle NTA;
- con il Regolamento Regionale 9 dell’11 marzo 2015, pubblicato sul BURP n. 38 del 18 marzo 2015, sono state emanate norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.

#### Considerato che:

- l’art. 61 del d.lgs. n. 152/2006 e smi recante “Norme in materia ambientale” che, all’art. 61 co. 1 lett. h), prevede che:
  - o h) **“Le regioni ... assumono ogni altra iniziativa necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela dell’uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente sezione”;**
- il D.M. 25 ottobre 2016 n. 294 recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183” ed i successivi DPCM del 4 aprile 2018 hanno definito la nuova *governance* in materia di acqua e suolo, portando alla costituzione di cinque Autorità di bacino distrettuali oltre alle due insulari, Sicilia e Sardegna;
- dalla lettura dei combinati disposti resta evidente che il legislatore si è posto sia l’obiettivo di tutelare le porzioni più fragili del territorio dal punto di vista idrogeologico (R.D. n. 3267/1923 e successive norme collegate) sia quello di fornire delle corrette norme d’uso e gestione di tali territori (Legge n. 183/1989 e smi, Codice dell’Ambiente e Piani Paesaggistici Territoriali Regionali).

Tanto premesso in punto di ricostruzione normativa, nonché al fine di fornire un valido supporto tecnico nei diversi contenziosi che vedono evocata la Regione Puglia dinanzi a differenti giudici, con nota prot. n. 7743 del 5 ottobre 2020 a firma del Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologie a e paesaggio e del Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, sono stati forniti alcuni chiarimenti specificatamente riferiti alla interpretazione di alcune disposizioni introdotte dalle NTA del PAI Puglia, chiarimenti volti anche a dipanare dubbi interpretativi insorti negli anni di applicazione delle disposizioni rivenienti dalle stesse NTA. A mente di tale nota, dunque, si è chiarito che:

1. ai fini della tutela idrogeologica e paesaggistica dei territori contermini ai corsi d’acqua, la definizione di alveo in modellamento attivo, come enunciata dall’art. 36 delle NTA) che lo definisce “porzioni dell’alveo interessato dal deflusso concentrato delle acque, ancorché non continuativo, legato a fenomeni di piena con frequenza stagionale”, deve essere interpretata come di seguito: la porzione dell’alveo fluviale occupata dalle piene stagionali, che non necessariamente corrisponde al letto di magra ma risulta comunque interessata da deflusso idrico ipodermico e sub-superficiale. Tale porzione di letto fluviale è generalmente caratterizzata dalla presenza di ciottolame, depositi sabbiosi e limosi sciolti e, quando presente, da vegetazione spontanea, per lo più di natura arbustiva, con funzione ripariale;
2. premesso che, all’interno dell’alveo fluviale in modellamento attivo, di cui all’art 36 delle NTA del PAI, trova applicazione quanto previsto dall’art. 6 delle stesse NTA ovvero dal R.D. n. 523/1904 per le parti attinenti, l’alveo fluviale in modellamento attivo è definito, per i corsi d’acqua iscritti al registro delle acque pubbliche di cui al R.D. n. 1775/1933, dalla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra idraulica, di 150 m rispetto al ciglio spondale dell’alveo o dal piede dell’argine ove presente, ovvero dall’asse del corso d’acqua nei casi di sponde variabili od incerte. Nel caso di reticolo

- minore, ovvero per i corsi d'acqua che non risultano iscritti nel registro delle acque pubbliche di cui al R.D. n. 1775/1933, l'alveo fluviale in modellamento attivo è definito dalla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra idraulica, di 100 m rispetto dal ciglio spondale dell'alveo o dal piede dell'argine ove presente, ovvero dall'asse del corso d'acqua nei casi di sponde variabili od incerte;
3. coerentemente a quanto disposto dall'art 33 delle NTA del PAI, ai fini della tutela idrogeologica e paesaggistica, la porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra, dall'asse del corso d'acqua prevista dall'art. 6 comma 8 delle NTA del PAI, è quindi ridefinita in 150 m per i corsi d'acqua iscritti nel registro delle acque pubbliche di cui al R.D. n. 1775/1933, ovvero in 100 m per quelli che non risultano iscritti in detto elenco. A tal proposito è utile evidenziare che, come previsto dall'art. 143 co. 1 lett. c) del d.lgs. n. 42/2004 e smi, nelle tavole della Sezione 6.1.2 il PPTR ha rappresentato in scala idonea alla loro identificazione i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche. Nelle medesime tavole, sempre ai sensi dell'art. 143 co. 1 lett. e) del d.lgs. n. 42/2004 e smi, ha invece rappresentato l'ulteriore contesto paesaggistico *"reticolo idrografico di connessione della RER"*;
  4. oltre il limite areale dell'alveo fluviale in modellamento attivo, come su individuato, trovano applicazione le norme d'uso previste dagli strumenti di governo del territorio.

Per tutto quanto sopra esposto e stante la necessità di trasfondere tali chiarimenti in un atto di indirizzo della Giunta Regionale ai sensi della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7. art. 4 co. 4, lett. a), si propone alla Giunta l'adozione del presente atto deliberativo.

#### **Garanzie di riservatezza**

*"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal d.lgs. n. 196/2003 e smi., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE."*

#### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SMI**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 co. 4 lettera a) della l.r. 7/1997, propone alla Giunta Regionale:

- **di prendere atto** di quanto riportato nelle premesse che si intendono integralmente condivise, e di fare propria la proposta dell'Assessore relatore;
- **di dare atto** che, a livello regionale è emersa la necessità di chiarire taluni dubbi interpretativi insorti in ordine alla individuazione dell' Alveo fluviale in modellamento attivo come definito dall'art. 36 delle NTA del PAI Puglia e, per l'effetto, ratificando i contenuti della nota prot. n. 7743 del 5 ottobre 2020 a firma del Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologie a e paesaggio e del Dirigente della Sezione Lavori Pubblici,
- **di chiarire che:**
  1. ai fini della tutela idrogeologica e paesaggistica dei territori contermini ai corsi d'acqua, la definizione di alveo in modellamento attivo, come enunciata dall'art. 36 delle NTA del PAI che lo definisce *"porzioni dell'alveo interessato dal deflusso concentrato delle acque,*

- ancorché non continuativo, legato a fenomeni di piena con frequenza stagionale”, deve essere interpretata come di seguito: la porzione dell’alveo fluviale occupata dalle piene stagionali, che non necessariamente corrisponde al letto di magra ma risulta comunque interessata da deflusso idrico ipodermico e sub-superficiale. Tale porzione di letto fluviale è generalmente caratterizzata dalla presenza di ciottolame, depositi sabbiosi e limosi sciolti e, quando presente, da vegetazione spontanea, per lo più di natura arbustiva, con funzione ripariale;*
2. premesso che, all’interno dell’alveo fluviale in modellamento attivo, di cui all’art 36 delle NTA del PAI, trova applicazione quanto previsto dall’art. 6 delle stesse NTA ovvero dal R.D. n. 523/1904 per le parti attinenti, l’alveo fluviale in modellamento attivo è definito:
    - a) per i corsi d’acqua iscritti al registro delle acque pubbliche di cui al R.D. n. 1775/1933, dalla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra idraulica, di 150 m rispetto al ciglio spondale dell’alveo o dal piede dell’argine ove presente, ovvero dall’asse del corso d’acqua nei casi di sponde variabili od incerte;
    - b) per il reticolo minore, ovvero per i corsi d’acqua che non risultano iscritti nel registro delle acque pubbliche di cui al R.D. n. 1775/1933, l’alveo fluviale in modellamento attivo è definito dalla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra idraulica, di 100 m rispetto dal ciglio spondale dell’alveo o dal piede dell’argine ove presente, ovvero dall’asse del corso d’acqua nei casi di sponde variabili od incerte;
  3. coerentemente a quanto disposto dall’art 33 delle NTA del PAI, ai fini della tutela idrogeologica e paesaggistica, la porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra, dall’asse del corso d’acqua prevista dall’art. 6 comma 8 delle NTA del PAI, è quindi ridefinita in 150 m per i corsi d’acqua iscritti nel registro delle acque pubbliche di cui al R.D. n. 1775/1933, ovvero in 100 m per quelli che non risultano iscritti in detto elenco. A tal proposito è utile evidenziare che, come previsto dall’art. 143 co. 1 lett. c) del d.lgs. n. 42/2004 e smi, nelle tavole della Sezione 6.1.2 il PPTR ha rappresentato in scala idonea alla loro identificazione i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche. Nelle medesime tavole, sempre ai sensi dell’art. 143 co. 1 lett. e) del d.lgs. n. 42/2004 e smi, ha invece rappresentato l’ulteriore contesto paesaggistico *“reticolo idrografico di connessione della RER”*;
  4. oltre il limite areale dell’alveo fluviale in modellamento attivo, come su individuato, trovano applicazione le norme d’uso previste dagli strumenti di governo del territorio;
    - **di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale;
    - **di stabilire** che, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della L. n. 241/1990 e smi, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

I sottoscritti attestano che il procedimento amministrativo loro affidato è stata espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

#### **L’istruttore del Servizio Autorità Idraulica**

Ing. Leonardo PANETTIERI

#### **La Dirigente *ad interim* del Servizio Autorità Idraulica**

Dott.sa Antonietta RICCIO

#### **Il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici**

Avv. Raffaele LANDINETTI

Il Direttore ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Decreto del Presidente della Giunta regionale del 31 luglio 2015, n. 443 e ss. mm. ii., NON RAVVISA/RAVVISA le osservazioni riportate nell'allegato\_\_\_ alla presente proposta di DGR.

**Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,  
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio**  
Ing. Barbara VALENZANO

**L'Assessore ai Trasporti - Reti e infrastrutture per la mobilità, verifiche e controlli dei servizi TPL, mobilità sostenibile, lavori pubblici, risorse idriche e tutela delle acque**  
Avv. Giovanni GIANNINI

### LA GIUNTA

**udita** la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore ai Trasporti - Reti e infrastrutture per la mobilità, verifiche e controlli dei servizi TPL, mobilità sostenibile, lavori pubblici, risorse idriche e tutela delle acque;  
**viste** le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;  
ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

- **di prendere atto** di quanto riportato nelle premesse che si intendono integralmente condivise, e di fare propria la proposta dell'Assessore relatore;
- **di dare atto** che, a livello regionale è emersa la necessità di chiarire taluni dubbi interpretativi insorti in ordine alla individuazione dell' Alveo fluviale in modellamento attivo come definito dall'art. 36 delle NTA del PAI Puglia e, per l'effetto, ratificando i contenuti della nota prot. n. 7743 del 5 ottobre 2020 a firma del Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologie e a paesaggio e del Dirigente della Sezione Lavori Pubblici,
- **di chiarire che:**
  1. ai fini della tutela idrogeologica e paesaggistica dei territori contermini ai corsi d'acqua, la definizione di alveo in modellamento attivo, come enunciata dall'art. 36 delle NTA del PAI che lo definisce "*porzioni dell'alveo interessato dal deflusso concentrato delle acque, ancorché non continuativo, legato a fenomeni di piena con frequenza stagionale*", deve essere interpretata come di seguito: la porzione dell'alveo fluviale occupata dalle piene stagionali, che non necessariamente corrisponde al letto di magra ma risulta comunque interessata da deflusso idrico ipodermico e sub-superficiale. Tale porzione di letto fluviale è generalmente caratterizzata dalla presenza di ciottolame, depositi sabbiosi e limosi sciolti e, quando presente, da vegetazione spontanea, per lo più di natura arbustiva, con funzione ripariale;
  2. premesso che, all'interno dell'alveo fluviale in modellamento attivo, di cui all'art 36 delle NTA del PAI, trova applicazione quanto previsto dall'art. 6 delle stesse NTA ovvero dal R.D. n. 523/1904 per le parti attinenti, l'alveo fluviale in modellamento attivo è definito:
    - c) per i corsi d'acqua iscritti al registro delle acque pubbliche di cui al R.D. n. 1775/1933, dalla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra idraulica, di 150 m rispetto al ciglio spondale dell'alveo o dal piede dell'argine ove presente, ovvero dall'asse del corso d'acqua nei casi di sponde variabili od incerte;
    - d) per il reticolo minore, ovvero per i corsi d'acqua che non risultano iscritti nel registro delle acque pubbliche di cui al R.D. n. 1775/1933, l'alveo fluviale in modellamento attivo è definito dalla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in

- sinistra idraulica, di 100 m rispetto dal ciglio spondale dell'alveo o dal piede dell'argine ove presente, ovvero dall'asse del corso d'acqua nei casi di sponde variabili od incerte;
3. coerentemente a quanto disposto dall'art 33 delle NTA del PAI, ai fini della tutela idrogeologica e paesaggistica, la porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra, dall'asse del corso d'acqua prevista dall'art. 6 comma 8 delle NTA del PAI, è quindi ridefinita in 150 m per i corsi d'acqua iscritti nel registro delle acque pubbliche di cui al R.D. n. 1775/1933, ovvero in 100 m per quelli che non risultano iscritti in detto elenco. A tal proposito è utile evidenziare che, come previsto dall'art. 143 co. 1 lett. c) del d.lgs. n. 42/2004 e smi, nelle tavole della Sezione 6.1.2 il PPTR ha rappresentato in scala idonea alla loro identificazione i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche. Nelle medesime tavole, sempre ai sensi dell'art. 143 co. 1 lett. e) del d.lgs. n. 42/2004 e smi, ha invece rappresentato l'ulteriore contesto paesaggistico "*reticolo idrografico di connessione della RER*";
  4. oltre il limite areale dell'alveo fluviale in modellamento attivo, come su individuato, trovano applicazione le norme d'uso previste dagli strumenti di governo del territorio;
- **di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale;
  - **di stabilire** che, ai sensi dell'art. 3 co. 4 della L. n. 241/1990 e smi, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
ANTONIO NUNZIANTE